

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 2 settembre 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 928 – 44488/2008

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Colletterto Castelnuovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 98 - 20653 del 09/11/1992 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 11 - 2602 del 21/12/1998;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con deliberazioni C.C. n. 15 del 13/10/2000, n. 19 del 29/06/2004, n. 12 del 13/07/2004, n. 16 del 25/06/2007 e n. 2 del 28/01/2008, cinque varianti parziali;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 04/07/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/07/2008 (pervenuto il 22/07/2008), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*prat. n. 097/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 427 abitanti nel 1971, 396 abitanti nel 1981, 311 abitanti nel 1991 e 316 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico sostanzialmente costante nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 621 ettari. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 18 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori ai 5°, 321 ettari (circa il 52% della superficie comunale) con pendenze comprese tra 5 e 20°; è inoltre caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 359 ettari (circa il 57% della superficie territoriale; parte del territorio comunale è interessato dalla "Zona D.O.C. del Canavese";
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, sub-ambito "Area di Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana dell'Eporediese, individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.), nella macro-area di Cuoragnè e bassa Val Sacra, che include i Comuni di Borgiallo e Castellamonte;
- sistema produttivo: non risulta individuato dal P.T.C. in alcun "Bacino Produttivo";
- appartiene alla Comunità Montana della Valle Sacra con i comuni di Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova e Cintano;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Crose, del Rio Rondovera e del Torrente Piova;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2008 di adozione, finalizzate a "consentire un migliore e più razionale uso del territorio in funzione anche delle specifiche esigenze dei residenti";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti diffuse modifiche puntuali al P.R.G.I. vigente:

- trasformazione di area agricola di salvaguardia ambientale "Aa" in area residenziale di completamento "R4" della superficie di mq 1.000;
- modifica della destinazione di area agricola di salvaguardia ambientale "Aa" in zona agricola;
- trasformazione di area per attrezzature di interesse generale "FsI" (impianto di risalita) in area residenziale di completamento "R4" della superficie di mq 500;
- trasformazione di area residenziale di completamento "R4" della superficie di mq 1.500 in zona agricola;
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;

la "Relazione integrata" della Variante reca le dichiarazioni di compatibilità in linea geologica e con il Piano di Zonizzazione acustica delle modificazioni previste;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della

L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/09/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 29/07/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I. del Comune di Collettero Castelnuovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 04/07/2008, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Collettero Castelnuovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale

Il Presidente della Provincia

f.to B. Buscaino

f.to A. Saitta